



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

Telefono 0429-879044 Fax 0429-847048 E-mail: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con

- deliberazione di C.C. n. 53 del 29.11.1997
- deliberazione di C.C. n. 07 del 08.01.1999
- deliberazione di C.C. n. 06 del 01.02.2000
- deliberazione di C.C. n. 04 del 11.04.2022

ART. 1
Regolamento – Finalità

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dello Statuto e del presente regolamento.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi a principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2
Attività e convocazione

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e che provvede a dare adeguata pubblicità alla cittadinanza.

La convocazione è disposta a mezzo di avvisi.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza; per le adunanze ordinarie, l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione calcolati senza computare il giorno della comunicazione e quello della convocazione; nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quelle stabilite per la riunione.

Nei termini di cui il precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno ulteriori argomenti, è possibile integrare l'ordine del giorno con i nuovi oggetti da trattare purchè l'avviso contenente l'integrazione venga consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Il Sindaco si adopera affinché il contenuto degli ordini del giorno possa essere messo a disposizione dei Consiglieri Comunali nella maniera più celere ed esaustiva.

Nei giorni in cui il Consiglio Comunale tiene adunanza sarà esposta all'esterno del palazzo municipale, la Bandiera Nazionale.

ART. 3
Validità delle sedute

Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che deve aver luogo entro tre giorni, la deliberazione sono valide almeno quattro consiglieri, salvo diversa maggioranza richiesta per legge.

Il Presidente dichiara aperta la seduta appena è presente il numero legale dei consiglieri.

Decorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta e rinviare la trattazione degli oggetti posti all'O.d.G. ad altra adunanza di seconda convocazione.

ART. 4

Adunanza di seconda convocazione

Si intende di seconda convocazione, per ogni oggetto posto all' O.d.G. quella che succede ad una precedente nella quale è mancato al numero legale. La seconda convocazione viene indetta con avvisi scritti da consegnarsi almeno 24 ore prima della seduta.

Nel caso in cui nell'avviso della prima convocazione sia indicato anche il giorno della seconda, non viene rinnovato l'invito di convocazione.

Per la seconda convocazione non possono essere introdotti alla trattazione argomenti non compresi nell' O.d.G della prima.

ART.5

Presidenza

Il Sindaco o, in caso di impedimento o assenza, il Vice Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio. In assenza o impedimento anche di questi assume la presidenza l'assessore con qualifica di Consigliere Comunale, in ordine di precedenza nella maggiore cifra elettorale ottenuta in sede di elezione.

Il Presidente fa osservare la legge e il regolamento, pone la questioni, concede la parola, dirige la discussione proclama l'esito delle votazioni. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

ART. 6

Intervento dei Consiglieri

Ogni Consigliere deve intervenire alle sedute tanto ordinarie quanto straordinarie. I Consiglieri che non possono intervenire alle sedute daranno notizia tempestiva al Sindaco, anche tramite il Segretario Comunale della loro assenza.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

ART. 7

Verbale delle sedute

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Comunale che ha la responsabilità della redazione del verbale, il quale deve indicare, in sunto, i punti principali della discussione ed il risultato delle votazioni. Ogni Consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi che lo hanno determinato e fare inserire nel verbale il testo della propria relazione o parte di essa consegnandola al Presidente prima della chiusura della seduta consiliare.

Il Presidente ha facoltà di far intervenire alle sedute funzionari comunali o terze persone, in relazione agli oggetti posto all' O.d.G.

ART. 8
Partecipazione cittadini

Tutti i cittadini possono prendere visione degli atti preparati e degli argomenti inseriti all' O.d.G., possono trasmettere al Consiglio Comunale memorie, osservazioni, indicazioni, proposte in forma scritta sugli stessi depositandoli almeno 24 ore prima della seduta presso la Segreteria Comunale.

ART. 9
Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi, in cui con deliberazione motivata sia, altrimenti stabilito. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti valutazioni su persone.

ART. 10
Svolgimento delle sedute

Ogni Consigliere Comunale, entro 10 gg. dall'ultima seduta consigliare, dopo avere preso visione delle deliberazioni nella stessa adottate, ritenendolo opportuno, può presentare per iscritto richiesta di modifica e/o integrazione del testo del verbale, redatto in conformità all'art. 7 del presente Regolamento. Tale richiesta, corredata dal testo di modifica e/o integrazione, deve essere presentata al Sindaco almeno 2 gg. prima della data di svolgimento della seduta del Consiglio Comunale; lo stesso deve provvedere al suo inserimento nell'Ordine del Giorno predisposto per la medesima seduta consigliare. Nel caso in cui il Consiglio Comunale fosse convocato in seduta straordinaria-urgente, l'inserimento nell'Ordine del Giorno predisposto per la richiesta di modifica e/o integrazione sarà effettuato nella seduta immediatamente successiva a questa. In ogni caso in assenza di richiesta scritta di modificazione e/o integrazione dei verbali di cui art. 7 del presente Regolamento nel termine pretorio di gg. 10 dall'ultima seduta consigliare, gli stessi si intendono approvati nel testo risultante nelle deliberazioni adottate e predisposte dal Responsabile del procedimento.

Nessun argomento potrà essere trattato in seduta se non è stato iscritto all'O.d.G. Tuttavia prima dell'inizio della trattazione dell'O.d.G., il Presidente, ai Consiglieri che abbiano fatto richiesta prima dell'inizio della seduta, può concedere la parola per celebrazioni e commemorazioni di particolare importanza e per non oltre dieci minuti; sul medesimo intervento non potrà parlare più di un oratore per ogni gruppo. Il Presidente avrà la facoltà di togliere la parola all'oratore debitamente ammonito qualora quest'ultimo passi a trattare argomenti estranei alla celebrazione o commemorazione.

L'oratore potrà appellarsi al Consiglio Comunale avverso alla decisione del Presidente.

Il Consiglio Comunale si esprimerà con voto palese, senza discussione.

ART. 11
Trattazione ordine del giorno

Il Sindaco deve rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di ogni proposta che sia in contrasto con norme di legge, statuto o regolamento o estranea alla competenza del Consiglio Comunale. In caso di contestazione, il Consigliere che ha proposto l'iscrizione ha facoltà di ricorrere al Consiglio il quale decide, con votazione palese, previo eventuale intervento di un solo oratore per gruppo.

In ogni seduta, dopo le formalità di legge, il Presidente pone in trattazione i singoli oggetti all'O.d.G. seguendo l'ordine della loro iscrizione. Tuttavia, su proposta del Presidente o su domanda di un Consigliere, il Consiglio può deliberare di invertire l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti. Per ogni singolo argomento posto all'O.d.G. riferisce il Presidente o un Assessore o la persona delegata. Quindi il presidente dichiara aperta la discussione.

ART. 12

Richiesta di intervento nelle sedute

I Consiglieri che intendono parlare devono fare richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni. I Consiglieri parlano del proprio posto dirigendo sempre la parola dell'intero Consiglio o al Presidente. E' proibito a chiunque, tranne al Presidente interrompere chi parla. Il Presidente può concedere la parola anche fuori di turno ed anche mentre un Consigliere parla quando si tratti di chiarimenti sull'argomento in questione, o per mozione d'ordine o per fatto personale.

ART. 13

Mozione d'ordine

La mozione d'ordine consiste in un richiamo alla legge, Statuto, regolamento o in un rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione di battuta, oppure in un'osservazione sul modo di votazione. A ciascun Consigliere è sempre permesso presentare una mozione d'ordine. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese.

ART. 14

Fatto personale

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista. Il Presidente decide se egli abbia il diritto di parlare.

ART. 15

Discussione

Il Presidente può sempre richiamare sull'argomento i Consiglieri che se ne discostassero e chiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Contro tale provvedimento questi potrà richiamarsi al Consiglio che si esprimerà senza discussione con votazione palese. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun Consigliere può prendere la parola per più di due volte salvo in caso di mozione d'ordine o di fatto personale. Ciascun consigliere o presentare emendamenti. L'autore di un emendamento ha sempre il diritto di parlare per ultimo e può ritirarlo prima che si chiuda la discussione; può essere fatto proprio da un altro Consigliere. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto. Quando la discussione è dichiarata chiusa il Presidente o un Assessore risponde ai vari interventi. Quindi la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto. Ciascuna di tali dichiarazioni non può essere superiore a 5 minuti. Durante la votazione non può essere concessa la parola.

ART. 16
Votazione

I consiglieri votano o per appello nominale o per alzata di mano.
Si procederà all'appello nominale quando quattro Consiglieri ne facciano domanda. Le deliberazioni concernenti persone si prendono sempre a scrutinio segreto.

ART. 17
Interrogazioni – Interpellanze

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e o interpellanze per iscritto al protocollo del comune per verificare se un fatto sia vero o una informazione sia esatta, ovvero se la giunta abbia preso o stia per assumere qualche risoluzione su determinati oggetti.

Qualora non sia richiesta la risposta scritta, da rendersi entro 30 giorni dalla protocollazione, il Sindaco o l'Assessore preposto alla materia risponde nella prima seduta utile.

Per prima seduta utile si intende la seduta consiliare convocata almeno un giorno dopo la registrazione al protocollo dell'interrogazione e o interpellanza presentata.

L'interrogante / interpellante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione / interpellanza se non dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni. Se la interrogazione /interpellanza è firmata da più consiglieri il diritto di replica spetta solo al primo firmatario e in caso di sua assenza a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non può eccedere i 5 minuti.

Nel caso in cui la risposta venga data per iscritto l'interrogante/interpellante ha diritto di dichiararsi soddisfatto o meno nella prima seduta utile dopo il ricevimento della risposta.

ART. 18
Svolgimento interrogazioni o interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione secondo l'ordine di deposito al tavolo della Presidenza. Nessun Consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate da altri Consiglieri.

ART. 19
Mozioni

La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza dell'amministrazione comunale. La mozione deve essere presentata per iscritto al sindaco almeno 8 (otto giorni) prima del Consiglio Comunale ed essere firmata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. L'eventuale frazione viene arrotondata all'unità superiore. Nel caso in cui la mozione venga presentata successivamente e Fino all'apertura del consiglio, sarà il consiglio stesso che voterà l'ammissibilità all'O.d.G. La mozione comporta in ogni caso l'espressione di voto o il rinvio alla prossima seduta.

ART. 20

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

L'Assessore non Consigliere di cui al 4° comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e allo Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 21

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'Opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandante di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART.22

COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni temporanee o permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica. Le commissioni temporanee sono istituite per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione dovrà portare a compimento il suo incarico, con la presentazione di una relazione finale che determina lo scioglimento della stessa commissione. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che devono con criterio proporzionale alla composizione del Consiglio Comunale garantire in ogni caso la rappresentanza dei gruppi stessi; Esse sono nominate dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto punto in caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo-gruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

ART. 23

PRESIDENZA E COMMISSIONE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente di ciascuna Commissione consiliare permanente è di diritto il Sindaco. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente. Il Vice Presidente viene eletto nella prima seduta successiva alla

nomina dei componenti delle Commissioni che viene convocata dal Sindaco. Viene eletto Vice Presidente, con votazione a scrutinio segreto il componente che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. La riunione è valida quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente o un suo delegato nominato all'inizio della seduta, cura il verbale della stessa e lo sottoscrive. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria comunale per esserne conservati.

ART. 24

COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il consigliere del gruppo secondo lo statuto.

Art. 25

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari al fine di favorire un proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale stesso e per trattare argomenti di particolare interesse o delicatezza. La conferenza dei capigruppo È convocata dal sindaco quando ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Capigruppo, in tal caso deve essere riunita nei 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretario Comunale o altro dipendente comunale da lui designato per la redazione del verbale. I Capigruppo quando sono impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.